

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA
SULL'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato dal Consiglio Comunale delibera n. 43/2010

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

CAPO I - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.1 Disposizioni generali
- Art.2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art.3 Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art.4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art.5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art.7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art.8 Decadenza della concessione
- Art.9 Revoca della concessione
- Art.10 Rinnovo delle concessioni
- Art.11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.12 Disposizioni generali
- Art.13 Graduazione della tassa
- Art.14 Criteri per la determinazione della tassa
- Art.15 Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art.16 Tariffe
- Art.17 Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici
- Art.18 Maggiorazioni e riduzioni
- Art.19 Denuncia e versamento della tassa
- Art.20 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art.21 Sanzioni
- Art.22 Statuto dei diritti del contribuente
- Art.23 Informazione del contribuente
- Art.24 Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art.25 Chiarezza e motivazione degli atti

Art.26 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Art.27 Interpello del contribuente

Art.28 Tutela dell'integrità patrimoniale

Art.29 Entrata in vigore

CAPO I
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.1

Le disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo del comune (o della provincia).
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune (o della provincia), nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare le norme contenute nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e nel D.lgs 26 gennaio 2001, n. 32, di attuazione dell'art. 16 di tale legge.

Art.2

Le occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Permanenti, le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Temporanee, le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art.3

La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Chiunque intenda, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve presentare domanda in carta legale all'ufficio del Comune; la domanda deve contenere:

le generalità e domicilio del richiedente;

il motivo per cui si chiede l'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune o dalla Provincia, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

3. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, è preferito chi ha presentato per primo la domanda. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari degli esercizi commerciali che chiedono la concessione dello spazio antistante gli esercizi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art.4

Il procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

2. Sulla domanda si provvede nel termine di giorni trenta. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art.5

Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso in cui la richiesta di occupazione venga accolta, nell'atto di concessione devono essere indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

2. Le concessioni sono dunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute ad altri soggetti.

5. Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di attività soggette a particolari prescrizioni normative.

6. Le concessioni sono accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

d) a termine.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale o provinciale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Gli obblighi che devono essere osservati per l'esercizio delle occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale o provinciale.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune o della provincia ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune o la Provincia, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

5. Le aree per lo stanziamento delle autovetture o delle vetture animale da piazza sono determinate dall'autorità comunale o provinciale.

Art.7

Il divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art.8

La decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere pronunciata per i seguenti motivi:
mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
reiterare violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

Art.9

La revoca della concessione

1. Il funzionario responsabile può revocare le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art.10

Il rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza prima della scadenza.

Art.11

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

Le disposizioni generali

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 la detrazione dei canoni della tassa, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono parametri soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

5. In ordine alle facoltà di tassazione di alcune fattispecie di occupazione, previste dalla vigente normativa, la tassa:

- è dovuta per le occupazioni con tende o simili fisse o retrattili;

- è dovuta per i passi carrabili;

- è dovuta per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;

- è dovuta per le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;

- è dovuta per le occupazioni di suolo pubblico con impianti di erogazione di pubblici servizi;

6. Dalla tassa devono essere sempre detratti i canoni concessori non ricognitori corrisposti in relazione alla stessa occupazione.

Art.13

La graduazione della tassa

La classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:

Art.14

I criteri per la commisurazione della superficie da assoggettare a tassazione

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenute decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Per i passi carrabili la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
4. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art.15

I casi particolari di misurazione dell'area occupata

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o provinciale o dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove le tende o simili infissi siano posti a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art.16

Le tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.13.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.13, in rapporto alla durata delle occupazioni stesse.

4. A tale scopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

a) occupazioni fino a 6 ore: riduzione del 75%;

b) occupazioni da 6 a 12 ore: riduzione del 50%

c) occupazioni da 12 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera. Vengono inoltre distinte le seguenti fattispecie:

A) Occupazioni da parte di attività ambulanti.

B) Occupazioni da parte di pubblici esercizi.

C) Occupazioni da parte di produttori agricoli.

D) Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

E) Occupazioni per attività edilizia.

F) Occupazioni da parte di attività commerciali.

G) Altri tipi di occupazione.

5. Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

6. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507 del 1993 e quelle contemplate dall'art.18 del presente regolamento.

Art. 17

Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto delle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali di servizi medesimi, la tassa è determinata ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera f) n. 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. L'ammontare della tassa da pagare per le aziende erogatrici di cui al comma 1, è determinata in base al numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa che, appartenendo il comune di Inverso Pinasca alla classe di comuni fino a 10.000 abitanti. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.

3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento della tassa, un apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze.

4. Il canone minimo da corrispondere è di Euro 516,46 nel caso in cui l'ammontare della tassa stabilita in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo.

5. L'importo della tassa determinata ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutata ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art.18

Le maggiorazioni e riduzioni della tassa

1. Alla tassa si applicano le seguenti riduzioni o maggiorazioni:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs. 507 del 1993, la tariffa è ridotta a 30%;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs. 507 del 1993, la tariffa è ridotta di 1/3;
- g) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta al 50 per cento;

Art.19

La denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune o della Provincia apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dall'Ente locale, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
3. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma 1, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio o nel mese di aprile nel caso di proroga dei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Per le occupazioni dl sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno.

6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, sull'apposito modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. L'importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo.

8. Non si fa luogo al versamento se la tassa dovuta non è superiore a euro 12,00.

9. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

10. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta.

Nel caso previsto nel comma precedente, il pagamento della tassa, ferma restando la facoltà di versamento frazionato deve essere effettuato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

11. La tassa, se di importo superiore al euro 258,23 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento.

12. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 20

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per i termini dell'accertamento, del rimborso e della riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 1, comma 161, 163 e 164 della legge n. 296 del 2006.
2. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, che riguardano la motivazione degli atti di accertamento e liquidazione.

Art. 21

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507 del 1993 ed agli articoli 13 e 15 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, nonché i principi contenuti nelle disposizioni del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Le violazioni delle norme amministrative concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n.383 (e successive modificazioni), della L. 24 novembre 1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30 aprile 1992 n.285 (e successive modificazioni).

Art. 22

Statuto dei diritti del contribuente

Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.lgs 26 gennaio 2001, n. 32, che riguardano la motivazione degli atti di accertamento e liquidazione, di seguito riportati.

Art. 23

Informazione del contribuente

1. L'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 24

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di incombenze e nelle forme meno costose e più agevoli.

2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 25

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento; dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Art. 26

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 27

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzare al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi

concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune ecc.).

Art. 28

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Art. 29

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.